



[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)



L'art. 79 anzidetto sostituisce il vecchio art. 33 del Decreto Legislativo 119/92 e stabilisce che, fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, i proprietari ed i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione ed alla somministrazione di medicinali veterinari, le indicazioni di interesse nella norma meglio specificate. Tale registro, a pagine pre numerate è vidimato dalla ASP, unitamente alle copie delle prescrizioni medico veterinarie ed alla documentazione di acquisto ed è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, deve essere esibito su richiesta della ASP.

La ASP fa un'ispezione almeno una volta l'anno per accertare anche la regolare tenuta di tale registro. E' evidente, quindi, che l'eccezione proposta dalla parte ai sensi della quale la norma sanziona la mancata trascrizione dei farmaci nel registro e non la tenuta del medesimo è priva di fondamento.

Tuttavia è da valutare anche quanto asserito dal ricorrente circa il fatto che nessun controllo è stato mai effettuato dalla ASP sulla tenuta del registro in questione, mentre ai sensi dell'art. 79, comma 3, l'ASP effettua almeno una volta l'anno anche in merito alla tenuta del registro.

Il mancato controllo da parte dell'ASP è stato spiegato nel rapporto del servizio veterinario asserendo che i controlli vengono eseguiti seguendo una logica della "valutazione del rischio" e che trattandosi di allevamento con numero esiguo di capi presenti e di tipologia da "ingrasso" tale allevamento è da ritenersi a bassissimo rischio per cui non è stato attenzionato alla stregua di altri allevamenti ad alto rischio. Tuttavia il mancato controllo almeno annuale non esime l'allevatore dalla tenuta del registro sia pur in bianco ove non vi sia stata somministrazione di farmaci.

Invero però tale circostanza, senz'altro giustificata, messa in relazione però all'altra circostanza che il veterinario della azienda non ha mai fatto rilevare l'obbligo della tenuta del registro può aver ingenerato, così come asserito dalla parte, la convinzione nell'allevatore della legittimità e correttezza di tutta la documentazione della azienda.

Tuttavia lo stesso art. 79 del D. Lgs. 193/2006 pone a carico solo dei proprietari e responsabili di animali la tenuta del registro fatti salvi gli obblighi di registrazione imposti al veterinario aziendale, naturalmente quando si fa uso di medicinali, che nel caso di specie non è stato accertato. Ma l'affidamento della azienda ad un veterinario aziendale può ben determinare, così come ha affermato l'allevatore, la convinzione che lo stesso possa informarlo degli adempimenti anche burocratici evitando la violazione delle leggi in materia. Ebbene tali fatti hanno sicuramente determinato la buona fede dell'allevatore nella erronea convinzione che l'azienda fosse provvista di ogni documento obbligatorio per legge.

A tal proposito si richiama la sentenza della Cassazione civile, 06/04/2011, n. 7885, sez. II che in materia di Violazione amministrativa afferma la buona fede è applicabile anche all'illecito amministrativo ed esclude la responsabilità dell'autore allorché il trasgressore ha fatto tutto il possibile ai fini dell'osservanza della norma di legge. Per la citata sentenza della Corte di Cassazione in tema di sanzioni amministrative, depositata il 6 aprile 2011, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva senza che occorra il dolo o la colpa atteso che la norma pone una presunzione di colpa per il fatto vietato a carico del trasgressore sul quale grava l'onere della prova.

Ha precisato in proposito la S.C. che... *"in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine a fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.*

*Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso". (Cass. n. 13610 del 11/06/2007).*

[www.Albopetorionline.it](http://www.Albopetorionline.it)



Nel caso di specie *esistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta*: la presenza di un veterinario aziendale a cui è affidata la gestione sanitaria della azienda; la mancata di accertamenti in merito alla tenuta del registro nelle ispezioni periodiche da parte dell'ASP; l'aver accertato la mancanza del registro in occasione della chiamata telefonica del veterinario per la necessità della macellazione d'urgenza di un capo bovino allorquando veniva richiesto in visione il registro.

Il comportamento successivo del trasgressore è coerente ed improntato alla massima disponibilità eliminando l'inconveniente con l'adempimento dell'obbligo di legge, munendosi del registro dei medicinali veterinari.

Per completezza di disamina si rileva che erroneamente è stato indicato quale obbligato in solido tale Palazzolo Orazio estraneo ai fatti e non meglio identificato, ma ciò non inficia la validità della contestazione che sul punto è *tamquam non esset*.

Concludendo, quindi, pur ritenendo fondata la violazione e la contestazione della stessa, essa non viene applicata per carenza dell'elemento psicologico della coscienza e volontà della trasgressione da parte dell'autore a causa della serie di circostanze che hanno portato il trasgressore a confidare nella completezza della documentazione obbligatoria e nella legittimità della posizione aziendale.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 4636/15/asprgvetmo del 23.12.2015**

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Mugneco Giovanni residente in Pozzallo via Leonardo da Vinci, n.° 24;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento di Prevenzione, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Modica).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

Ragusa, \_\_\_\_\_

27 MAG. 2015

**Il Direttore Generale**  
Dott. Maurizio Aricò



[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

